

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n°

(pratica **VDS076_21**)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: Verifica di significatività dell'incidenza dell'intervento "Opere di impianto di pioppeto" in Comune di Staranzano.

Proponente: Azienda Agricola Villa Dante.

Comuni: Staranzano.

Il Direttore del Servizio

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.277;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2018, n. 1568 che dispone alcune modifiche all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale ed alla declaratoria delle funzioni

attribuendo la materia della biodiversità alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio biodiversità;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 69 del 22 gennaio 2021 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Gabriele Iacolettig, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e sino al 1° agosto 2023;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata dall'Azienda Agricola Villa Dante con nota protocollata con il numero AGFOR-GEN-2021-0069971-A dd. 04/10/2021;

Constatato che l'intervento è adiacente al sito Natura 2000 ZSC IT3330007 "Cavana di Monfalcone";

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 29.10.2021 in cui si valuta l'intervento in relazione alle sue modalità di attuazione e finalità, secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, nel rispetto delle condizioni esposte nell'istanza presentata dall'Azienda Agricola Villa Dante con nota protocollata con il numero AGFOR-GEN-2021-0069971-A dd. 04/10/2021, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) obbligo di certificazione ambientale dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;
- b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;
- c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva del nebulizzato e ridurre l'influenza sulle specie di interesse comunitario;
- d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie di interesse comunitario;
- e) obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m dal confine con la ZSC. La fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Nel presente caso possono essere mantenute le essenze arboree a latifoglie da precedente impianto conseguente da utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento ex Reg. CE 2080/92 e s.m.i.
- f) gli interventi di esbosco propedeutico alla predisposizione del nuovo pioppeto, al fine di escludere perturbazioni alle specie dell'avifauna nidificante, vengano effettuati al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto.

e per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si può procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. L'intervento "Opere di impianto di pioppeto", presentato dall'Azienda Agricola Villa Dante non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 ZSC IT3330007 "Cavana di Monfalcone", tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, e non vi è perturbazione alle specie della flora e della fauna se vengono rispettate le condizioni esposte nell'istanza presentata dall'Azienda Agricola Villa Dante con nota protocollata con il numero AGFOR-GEN-2021-0069971-A dd. 04/10/2021 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) obbligo di certificazione ambientale dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;
 - b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;

- c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva del nebulizzato e ridurre l'influenza sulle specie di interesse comunitario;
 - d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie di interesse comunitario;
 - e) obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m dal confine con la ZSC. La fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Nel presente caso possono essere mantenute le essenze arboree a latifoglie da precedente impianto conseguente da utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento ex Reg. CE 2080/92 e s.m.i.
 - f) gli interventi di esbosco propedeutico alla predisposizione del nuovo pioppeto, al fine di escludere perturbazioni alle specie dell'avifauna nidificante, vengano effettuati al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto.
2. L'intervento "Opere di impianto di pioppeto", presentato dall'Azienda Agricola Villa Dante, non necessita di valutazione di incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere realizzato.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale, e, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Gabriele Iacoletti -
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RAFMVE